

- aliquota: **2,5 per mille** come aliquota di base da applicarsi per tutte le fattispecie non contemplate nelle tipologie sopra elencate.

Di non superare il limite del 2,5 per mille per l'aliquota massima e, di conseguenza, di non applicare detrazioni o altre misure agevolative.

Di stabilire che, per espressa disposizione della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., comma 681 dell'art. 1, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del **10%** dell'ammontare complessivo dell'imposta calcolata applicando le aliquote sopra indicate.

QUANDO SI PAGA

Il pagamento della TASI deve essere effettuato in **autoliquidazione dal contribuente**, entro le seguenti scadenze:

ACCONTO - SCADENZA 16 GIUGNO 2014

SALDO - SCADENZA 16 DICEMBRE 2014

ULTERIORI INFORMAZIONI

La base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1 comma 675 Legge 147/2013.

Il **pagamento** può essere effettuato con il **modello F24** disponibile negli uffici postali, negli istituti di credito e nelle agenzie di riscossione.

I codici da utilizzare sono:

Codice Comune di Grosseto: E202

Codici tributo:

3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze.

3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Comune di Grosseto – Ufficio I.M.U.
Via Colombo 5
ufficio.tributi@comune.grosseto.it
www.comune.grosseto.it

Tel. 0564-488815 Tel. 0564-488856 Fax 0564-488803
Tel. 0564-488801 Tel. 0564-488810
Tel. 0564-488897 Tel. 0564-488898
Tel. 0564-488812



IMU - TASI 2014

COMUNE DI GROSSETO

ALIQUOTE IMU (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014).

- aliquota: **6 per mille** di cui all'art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 e relative pertinenze. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Di stabilire, altresì, per tale fattispecie, la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, e cioè: € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota: **8,6 per mille** per i terreni;

- aliquota: **6,1 per mille** per:

- immobili a uso abitativo e relative pertinenze locati con contratti regolarmente registrati;
- immobili a uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato con contratti regolarmente registrati ove il comodatario e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;
- immobili a uso abitativo e relative pertinenze posseduti da più soggetti, ove almeno un contitolare li utilizzi come abitazione principale;

- aliquota: **6,1 per mille** per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, sia per quelli posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane, sia per quelli concessi in locazione o comodato con contratti regolarmente registrati a soggetti iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione da parte del titolare del diritto reale sull'immobile di dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti;

- aliquota: **6,1 per mille** per gli immobili individuati nella tabella delle categorie catastali in Cat. C1 "negozi e botteghe" in cui viene svolta attività di commercio in sede fissa su una superficie di vendita dichiarata non superiore a 300 mq. o attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione da parte del titolare del diritto reale sull'immobile di dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti;

- aliquota di base: **10,6 per mille** da applicarsi per tutte le fattispecie non contemplate nelle tipologie sopra elencate comprese le aree edificabili e le unità immobiliari e relative pertinenze tenute a disposizione od oggetto di locazione saltuarie di breve durata (complessivamente per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno).

QUANDO SI PAGA

Il pagamento dell' IMU deve essere effettuato in **autoliquidazione dal contribuente**, entro le seguenti scadenze:

ACCONTO - SCADENZA 16 GIUGNO 2014

SALDO - SCADENZA 16 DICEMBRE 2014

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sul sito del Comune di Grosseto www.comune.grosseto.it è possibile calcolare l'acconto e il saldo I.M.U., stampare il modello F24 già compilato con i propri dati cliccando sull'icona che si trova direttamente sull'homepage; inoltre nella medesima pagina si possono consultare le Deliberazioni del Consiglio Comunale e il Regolamento I.M.U.

Per conoscere le aliquote I.M.U. dei Comuni d'Italia si può consultare il sito internet del Ministero delle Finanze all'indirizzo www.finanze.it.

La Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.2012), all'art. 1, comma 380, lettera f, riserva allo Stato il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

Ne consegue che nei casi in cui l'aliquota comunale superi lo 0,76%, l'imposta eccedente deve essere versata al Comune.

MOLTIPLICATORI

CLASSIFICAZIONE	MOLTIPLICATORE
Gruppo catastale A (esclusi gli A/10); C/2, C/6 e C/7	160
A/10	80
Gruppo catastale B	140
C/1	55
C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D (esclusi i D/5)	65
D/5	80
Terreni agricoli	135
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	75

Il **pagamento** può essere effettuato con il **modello F24** disponibile negli uffici postali, negli istituti di credito e nelle agenzie di riscossione.

I codici da utilizzare sono:

Codice Comune di Grosseto: E202

Codici tributo:

3912 I.M.U. per l'abitazione principale e relative pertinenze dovuta per intero al Comune

3913 I.M.U. per i fabbricati rurali ad uso strumentale dovuta al Comune

3914 I.M.U. per i terreni

3916 I.M.U. per le aree fabbricabili

3918 I.M.U. per gli altri fabbricati

3925 I.M.U. per gli immobili **cat. D** per la parte dovuta allo Stato

3930 I.M.U. per gli immobili **cat. D** per la parte dovuta al Comune

ALIQUOTE TASI (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19/05/2014).

- aliquota: **2,5 per mille** per :

- abitazione principale e pertinenze della stessa (per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo) e per le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale come definite nel Regolamento IUC (unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il tributo non è dovuto per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è stata stabilita l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 per mille;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni di legge;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- aliquota: **2,5 per mille** per:

- immobili a uso abitativo e relative pertinenze locati con contratti regolarmente registrati;
- Immobili a uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato con contratti regolarmente registrati ove il comodatario e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;
- immobili a uso abitativo e relative pertinenze posseduti da più soggetti, ove almeno un contitolare li utilizzi come abitazione principale;

- aliquota: **2,5 per mille** per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, sia per quelli posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane, sia per quelli concessi in locazione o comodato con contratti regolarmente registrati a soggetti iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione di dichiarazione TASI attestante i requisiti richiesti;

- aliquota: **2,5 per mille** per gli immobili individuati nella tabella delle categorie catastali in Cat. C1 "negozi e botteghe" in cui viene svolta attività di commercio in sede fissa su una superficie di vendita dichiarata non superiore a 300 mq. o attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione di dichiarazione TASI attestante i requisiti richiesti;

- aliquota: **1 per mille** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii.;

- aliquota: **0 per mille**, ai sensi del comma 676 e nel rispetto del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per le aree edificabili e per tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota massima IMU pari al 10,6 per mille;